



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Medico di base si rifiuta di visitare per Covid

Autore: Redazione | 31/03/2021



Non acconsentire a visitare un paziente potenzialmente grave configura il reato di rifiuto e omissione di atti d'ufficio.

Il **medico di base** non può rifiutarsi di visitare i pazienti a causa del Covid, perché rientra tra i suoi compiti. A meno che il caso non sia ritenuto non urgente.

Sono due i requisiti che dispensano un medico di base dall'obbligo delle **visite domiciliari**: le condizioni non gravi del paziente e la sua trasferibilità, cioè il fatto che possa recarsi di persona e senza rischi direttamente allo studio medico.

Dunque, se il **paziente** non lamenta malesseri che richiedano una visita urgente direttamente nella sua abitazione o può andare allo studio del dottore, quest'ultimo non è tenuto alla visita domiciliare. Spetta naturalmente al medico valutare caso per caso, sulla base di queste circostanze, se la visita va eseguita o meno.

Non effettuare questa **valutazione** o, peggio ancora, valutare che la visita non sia necessaria, malgrado condizioni potenzialmente gravi del paziente che richiederebbero un soccorso **urgente**, espone il medico al rischio di conseguenze penali. In particolare, in questi casi, si può configurare il reato di rifiuto e omissione di atti d'ufficio, che è punito con la reclusione dai sei mesi ai due anni **[1]**.

Una **pronuncia** significativa, sul tema, è rappresentata dalla decisione del Consiglio di Stato sui medici di medicina generale, non dispensati dalla gestione domiciliare dei pazienti che hanno contratto il **Coronavirus**.

Se è vero, infatti, che esistono le **Usca**, Unità speciali di continuità assistenziale, per la presa in carico dei malati di Covid, è anche vero che i medici di medicina generale, e cioè i medici di base, non vengono ritenuti esenti dal visitare i malati di Coronavirus a casa.

Questo perché, secondo il **Consiglio di Stato**, rientra tra le loro funzioni, a prescindere dai compiti che il Decreto Cura Italia ha attribuito alle Usca. Un articolo del provvedimento varato il 17 marzo 2020 **[2]** ha istituito queste unità speciali, attive sette giorni su sette, per la cura dei pazienti Covid con sintomatologia non tale da richiedere un ricovero in ospedale.

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio aveva dichiarato illegittima l'ordinanza del presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che aveva affidato il compito di prendersi cura dei pazienti Covid anche ai medici di medicina generale, sul presupposto che si trattasse di una competenza esclusiva delle Usca.

Non è così secondo il Consiglio di Stato, che considera sbagliato ritenere l'istituzione delle Usca come necessaria a non «distrarre» i medici di base dal proprio compito. Tra le loro **funzioni** rientra a pieno titolo anche la visita

domiciliare a chi ha contratto l'**infezione** e può essere considerato un caso urgente da gestire.

Le Usca, dunque, sono da intendere come unità di **soccorso** in affiancamento ai medici di medicina generale, che possono anche attivare direttamente queste unità segnalando loro i casi che necessitano di controlli più approfonditi e dunque di una visita domiciliare, ma sono non incaricate in via esclusiva del soccorso ai pazienti Covid.

Note

[1] Art. 328 c.p.; **[2]** Art. 4 bis D.L. 17/2020.